

Guida rapida alle **pensioni** dei medici **SUMAI**



2003

a cura di
Marco Perelli Ercolini
Francesco Losurdo

Gruppolprom
Italprom - Esis Publishing Srl

Marco Perelli Ercolini

- Medico chirurgo ospedaliero – Pubblicista
- Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia dell'infanzia
- Libero docente in Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
- Trainer di medicina generale
- Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum
- Collaboratore di "Corriere Medico" e "Leadership Medica"
- Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano
- Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM
- Membro del Consiglio Direttivo della Federspev
- Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana
- Nel 1985 Premio Ippocrates per il giornalismo medico
- Nel 1987 Premio Ippocrates per la fotografia scientifica
- Autore di pubblicazioni scientifiche e a carattere professionale
- Esperto di previdenza e di normative ospedaliere



Francesco Losurdo

- Specialista in "Endocrinologia"
- Autorizzato alle funzioni di "Medico Competente" alla Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori con delibera della giunta della regione Puglia n.3683 del 1992
- Vice-Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari dall'1/1/1991 al 28/9/1997
- Segretario provinciale del SUMAI di Bari dal 1983 al 1993
- Componente segreteria nazionale SUMAI
- Segretario regionale del SUMAI Puglia
- Segretario Nazionale della Società Italiana di Formazione Permanente (SIFOP) dal 1997
- Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bari dal 29/9/1997
- Presidente, presso la regione Puglia, Assessorato alla Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico dei corsi biennali di Formazione Specifica in Medicina Generale dal 1997
- Componente eletto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM dal 13/5/2000
- Tesoriere e componente del Comitato Centrale della FNOMC e O. dal 2003



GUIDA RAPIDA ALLE PENSIONI DEI MEDICI SUMAI

a cura di

**Marco Perelli Ercolini
Francesco Losurdo**

2003

PREFAZIONE

Molti medici perdono la possibilità di crearsi una pensione dignitosa perché spesso non conoscono le normative per la richiesta di prestazioni aggiuntive.

Se è vero che “la pensione si gode da vecchi”, è altrettanto vero che “la pensione si crea da giovani” e che dopo una certa età il ricorso al riscatto, alla ricongiunzione o a altre forme di pensione integrativa diviene così oneroso da dover rinunciare perché insostenibile nel bilancio familiare.

Ecco perché, forti di una esperienza di molti anni e di una cultura previdenziale, abbiamo sentito, quasi come un dovere verso i Colleghi Ambulatoriali, in relazione anche alle nostre cariche sindacali e ordinistiche, di scrivere in un breve compendio, atto a illustrare le normative attuali della loro previdenza, che sono in parte cambiate in questi ultimi anni di intense riforme previdenziali.

Il trattato non vuole essere una dissertazione tecnica, ma solo una piccola guida pratica perché ciascuno, in base alla propria carriera possa ricostruire la pensione futura e, in base alle possibilità normative e economiche, attivare eventualmente altre opportunità integrative del trattamento per avere in futuro, cessando l'attività lavorativa, una pensione migliore.

Gli Autori

INDICE

CAPIRE LE PENSIONI

Dal reddito alla pensione o a un capitale
Ma che cosa è la pensione?
Quando si matura il diritto alla pensione?
Come può essere la pensione?
Come può essere il calcolo per la pensione?
Come è la previdenza dei medici?
Come possono essere i contributi?
Quali sono le varie tipologie della pensione?
Che cosa è il riscatto?
Che cosa è la ricongiunzione?
Che cosa è la totalizzazione?
Il problema del cumulo pensione/altri redditi da lavoro
La pensione: diritto acquisito o legittima aspettativa?

LA PREVIDENZA DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

L' E.N.P.A.M.

IL FONDO GENERALE DELL' ENPAM

CONTRIBUTI

Contributi fissi Quota "A"

Obbligo di iscrizione
Modalità per l'iscrizione
Requisiti
Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo
Ammontare del contributo
Versamento dei contributi
Modalità dei versamenti
Domiciliazione dei versamenti
Esonero dalla contribuzione
Ai fini fiscali

Contributi proporzionali Quota "B"

Requisiti
Coefficiente impositivo
Ammontare del contributo
Calcolo dei contributi a carico dell'Ufficio ENPAM
Modalità di versamento
Termine ultimo per il pagamento dei contributi della quota B
.Ai fini fiscali

RISCATTI

Requisiti e periodi ammessi al riscatto
Esclusione dal riscatto
Riscatto precluso agli Ambulatoriali
Contributi di riscatti e fisco

Modalità di pagamento
Benefici derivanti dal riscatto

ALLINEAMENTO

Allineamento dei contributi fissi
Allineamento dei contributi relativi alla quota B proporzionali al reddito

PRESTAZIONI

Pensione ordinaria

Requisiti
Decorrenza
Determinazione della prestazione

Pensione di invalidità

Requisiti
Riconoscimento della invalidità
Decorrenza
Determinazione della prestazione

Pensione indiretta ai superstiti aventi diritto

Aventi titolo
Requisiti
Decorrenza della pensione
Determinazione della prestazione
Percentuali di pensione in favore dei superstiti

Pensione di reversibilità

Aventi titolo
Requisiti
Decorrenza della pensione
Determinazione della prestazione
Percentuali di pensione in favore dei superstiti

Diritti del coniuge divorziato o separato

Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

PAGAMENTO DELLE PENSIONI

MODALITA' DI PAGAMENTO

IMPOSIZIONE FISCALE

CUMULO DI PIU' PENSIONI

CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO

PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE

RICHIESTA DEGLI ARRETRATI

RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INEFFICACI A PENSIONE

PENSIONE ENPAM E CONTRIBUTO "10 %" INPS

RINCONGIUNZIONE

PENSIONE ORDINARIA SUPPLEMENTARE AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI

IL FONDO SPECIALE DEGLI AMBULATORIALI

CONTRIBUZIONE

Requisiti
Contributi
Ammontare del contributo

Modalità di versamento

RISCATTI

Periodi ammessi al riscatto

Domanda

Requisiti

Esclusione al riscatto

Perchè del contributo

Calcolo del contributo

Modalità di pagamento del contributo

Rinuncia al riscatto

Effetti fiscali

Effetti in caso di invalidità o premorienza

Riscatto di allineamento all'orario medio

Beneficio previdenziale

Mantenimento della posizione assicurativa ENPAM in caso di inquadramento
nel primo livello dirigenziale del SSN

PRESTAZIONI

Pensione di anzianità

Requisiti

Decorrenza

Determinazione della prestazione

Pensione di vecchiaia

Requisiti

Decorrenza

Determinazione della prestazione

Trattamento ordinario di anzianità o di vecchiaia in capitale

Requisiti

Determinazione della prestazione

Effetti fiscali sulla indennità in capitale

Premio di operosità

Pensione di invalidità

Requisiti

Decorrenza

Determinazione della prestazione

Revoca della pensione

Ratei maturati

Reversibilità

Pensione indiretta ai superstiti aventi diritto

Aventi titolo

Requisiti

Decorrenza della pensione

Determinazione della prestazione

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

Pensione di reversibilità

Aventi titolo

Requisiti

Decorrenza della pensione

Determinazione della prestazione

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

Diritti del coniuge divorziato o separato

Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
PAGAMENTO DELLE PENSIONI
MODALITA' DI PAGAMENTO
IMPOSIZIONE FISCALE
CUMULO DI PIU' PENSIONI
CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO
PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE
RICHIESTA DEGLI ARRETRATI
RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INEFFICACI A PENSIONE
DECESSO DELL'ISCRITTO CESSATO DALLA CONVENZIONE CON ALMENO 5 ANNI
DI CONTRIBUZIONE

L'INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA

LA CASSA PENSIONE SANITARI

ISCRIZIONE ALLA CPS

Requisiti
Obbligo di iscrizione
Modalità per l'iscrizione

CONTRIBUZIONE

Ammontare del contributo
Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo
Versamento dei contributi
Ai fini fiscali

RISCATTI

Requisiti e periodi ammessi al riscatto
Esclusione al riscatto
Domanda
Requisiti
Calcolo del contributo
Modalità di pagamento del contributo
Rinuncia al riscatto
Contributi di riscatto e fisco
Effetti in caso di cessazione senza maturazione del diritto a pensione
Benefici derivanti dal riscatto
Convenienza o meno del riscatto

RICONGIUNZIONE DI ALTRI SERVIZI

Ricongiunzione all'INPDAP

TOTALIZZAZIONE NON ANCORA OPERATIVA

RICONGIUNZIONE ALL'ENPAM

PRESTAZIONI

Sistema di calcolo

Pensione diretta ordinaria di "vecchiaia" – sistema retributivo

Natura della prestazione
Chi ha diritto alla prestazione
Requisiti di età e di anzianità contributiva

Decorrenza
Come si ottiene la prestazione
Determinazione della prestazione
Durata
Prescrizione delle rate

Pensione diretta ordinaria di “anzianità” – sistema retributivo

Natura della prestazione
Chi ha diritto alla prestazione
Requisiti per avere diritto alla prestazione
Decorrenza
Come si ottiene la prestazione
Determinazione della prestazione
Quota A - periodo di riferimento: dalla data di assunzione al 31 dicembre 1992
Quota B - periodo di riferimento: dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione
Durata
Prescrizione delle rate

Pensione diretta ordinaria – sistema contributivo

Determinazione della prestazione
Rivalutazione dei contributi versati
Tetto contributivo
Requisiti
Decorrenza
Come si ottiene
Opzione

Pensione ai superstiti aventi diritto

Aventi titolo
Requisiti
Decorrenza della pensione
Come si ottiene
Termini di presentazione
Determinazione della prestazione
Percentuali di pensione in favore dei superstiti
Diritti del coniuge divorziato o separato
Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
Cumulo tra trattamenti di pensione ai superstiti e redditi del coniuge superstite

Pensione di inabilità

Requisiti
Decorrenza
Determinazione della prestazione
Incompatibilità
Reversibilità

Indennità una tantum
Pensione di privilegio

Requisiti
Decorrenza
Come si ottiene
Ammontare della pensione
Durata

**RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE
MODALITA' DI PAGAMENTO
PAGAMENTO DELLE PENSIONI
IMPOSIZIONE FISCALE
CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO**

IL PREMIO DI SERVIZIO

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Natura della prestazione
Ente erogatore
Contribuzione
Cosa fornisce la prestazione
Requisiti per il diritto
Come si ottiene
Documentazione richiesta

Quando viene erogato
Diritto agli interessi legali per ritardato pagamento
Come avviene il pagamento
Prescrizione
Anticipazioni dell'IPS
Imposizione fiscale
In caso di decesso dell'iscritto
Calcolo della prestazione
Ereditarietà del premio di servizio

RISCATTO DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO


Chi ha diritto
Come si ottiene
Come si calcola
Ai fini fiscali
Periodi riscattabili
Come si paga
Ritardati pagamenti delle rate di riscatto
Debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro

DAL PREMIO DI SERVIZIO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Così il tfr (trattamento di fine rapporto)
Per chi è operante il tfr?

CAPIRE LE PENSIONI

Dal reddito alla pensione o a un capitale



LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN ITALIA

**POLO PRIVATO
I.N.P.S.**

**POLO PUBBLICO
I.N.P.D.A.P.
Cassa pensione sanitari**

**FONDI AUTONOMI
PRIVATIZZATI
ENPAM**

MPE 2003

Nel 1995 viene approvata la riforma del sistema pensionistico introducendo accanto al regime obbligatorio un sistema di previdenza complementare integrativa su base collettiva o individuale. Questo provvedimento (legge 8 agosto 1995 numero 335) introduce importanti novità: in particolare nella dipendenza pubblica (INPDAP) e privata (INPS) un nuovo metodo di calcolo delle pensioni e l'armonizzazione dei vari regimi previdenziali, superando sperequazioni e privilegi. Nelle future pensioni della dipendenza pubblica e privata (dopo una fase di transizione) verrà adottato il metodo di calcolo contributivo che lega la prestazione a quanto effettivamente versato negli anni col risultato che quanti più contributi si pagano nel corso della vita lavorativa tanto maggiore sarà la pensione. La riforma sfiora anche le Casse privatizzate (per i medici l'ENPAM) che però mantengono la loro autonomia gestionale.



Ma che cosa è la pensione?

La pensione è una prestazione periodica di danaro a carattere vitalizio a chi ne abbia conseguito il diritto in relazione a cessato rapporto di servizio (fa eccezione la pensione del Fondo generale che viene erogata a partire dal compimento del 65esimo anno indipendentemente dal proseguire o meno l'esercizio professionale), di impiego o di lavoro cioè uno strumento di garanzia del reddito nell'età anziana postlavorativa.

La pensione, che si crea da giovani per goderla da vecchi, non è quindi un assegno elargito dallo Stato, o da altri Enti, ma è una prestazione assicurativa previdenziale, con aspetti mutualistici, pagata dal lavoratore con sacrifici contributivi a valore reale durante l'attività lavorativa.

Quando si matura il diritto alla pensione?


Il diritto alla pensione viene riconosciuto quando i requisiti contributivi e assicurativi risultano pienamente soddisfatti nella rispettiva gestione.

In particolare, cessando l'attività lavorativa (eccezione la pensione del Fondo generale ENPAM) con un minimo di anni di contribuzione dopo aver raggiunto l'età anagrafica richiesta nel rispettivo fondo.

Va tenuto presente che il diritto a pensione si trasforma in diritto soggettivo perfetto, cioè irrevocabile, solo quando il dipendente lo abbia effettivamente conseguito dopo il suo collocamento a riposo anche perchè il legislatore ben può introdurre innovazioni normative che possono addirittura incidere sulle aspettative del diritto stesso, al trattamento di quiescenza non ancora acquisito.

Come può essere la pensione?

La pensione può essere "a capitalizzazione" quando i contributi versati durante l'attività lavorativa vanno a costituire il fondo per la futura pensione oppure "a ripartizione" quando i contributi versati dai lavoratori servono per pagare le pensioni correnti.



Ricordiamo che di solito si parla di “capitalizzazione bilanciata”, ove la pensioni non sono pagate solo cogli interessi o il fruttifero dei versamenti contributivi effettuati, ma anche erodendo parzialmente lo stesso capitale secondo le previsioni di vita calcolate in base a calcoli attuariali. Infatti se la pensione fosse pagata solo col fruttifero del capitale, alla morte del pensionato o, in caso di reversibilità, degli aventi diritto, rimanendo alla Cassa del fondo previdenziale l'intero capitale, si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell'Ente gestore del trattamento di pensione.

Come può essere il calcolo per la pensione?

Il calcolo della pensione può essere “su base contributiva” se il calcolo viene fatto in base ai contributi versati durante tutta o una parte delle vita lavorativa, oppure “su base retributiva” se il calcolo viene fatto in base all'ultima o alle ultime retribuzioni prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Il calcolo del trattamento economico è in funzione non solo della contribuzione versata, ma anche degli anni di contribuzione o del coefficiente di rendimento correlato all'età anagrafica.

LE COORDINATE PER L'EQUILIBRIO DI UN SISTEMA PREVIDENZIALE

La **CONTRIBUZIONE**
secondo l'aliquota prev.
con il numero degli anni
di versamento

DA

un
REDIMENTO

CHE
INSIEME
DANNO

un
CAPITALE


In base all'**ALIQUTA DI RENDIMENTO**
o al coefficiente di trasformazione,
in relazione agli **ANNI DI VERSAMENTO**

SI
CALCOLA


la
RENDITA

I prelievi per l'erogazione del trattamento di pensione
dovrebbero essere effettuati sui redimenti e solo in minima parte
intaccare il capitale, secondo i calcoli di previsione di vita
(sistema a **CAPITALIZZAZIONE BILANCIATA**)

Come è la previdenza dei medici?




LA SCURE DEL FISCO CON DOPPIA TASSAZIONE DELLE CASSE PRIVATE



AI FINI FISCALI

ENTI PREVIDENZIALI DELLA DIPENDENZA (INPS e INPDAP)

FASE DI CONTRIBUZIONE	FASE DI ACCUMULAZIONE	FASE DI EROGAZIONE
FASE DI CONTRIBUZIONE ESENTE	FASE DI ACCUMULAZIONE NON IMPONIBILE	FASE DI EROGAZIONE IMPONIBILE
CASSE PRIVATIZZATE (ENPAM)		
FASE DI CONTRIBUZIONE ESENTE	FASE DI ACCUMULAZIONE IMPONIBILE	FASE DI EROGAZIONE IMPONIBILE



Come possono essere i contributi?

I contributi possono essere:

- **CONTRIBUTI EFFETTIVI** - Sono quelli versati in costanza di rapporto di lavoro, di convenzione o di iscrizione
- **CONTRIBUTI VOLONTARI** - Erano versamenti su base volontaria per migliorare la posizione previdenziale; sono stati aboliti
- **CONTRIBUTO DI RISCATTO** - Sono le somme richieste per il riconoscimento previdenziale di determinati servizi o periodi, calcolate in relazione all'età, al sesso e alla retribuzione alla data della domanda, atte a garantire la riserva matematica per l'erogazione futura dei benefici economici
- **CONTRIBUTI FIGURATIVI** - Sono i contributi fittizi per alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro riconosciuti gratuitamente
- **CONTRIBUTI RICONGIUNTI** - Sono i contributi trasferiti da altro ente previdenziale ai fini di una unica posizione previdenziale.

Quali sono le varie tipologie della pensione?

Le pensioni possono essere:

- PENSIONE DI VECCHIAIA - La pensione che si consegue al compimento dell'età pensionabile
- PENSIONE DI ANZIANITA' - La pensione che si consegue maturati i requisiti, prima dell'età pensionabile

Inoltre distinguiamo:

- la PENSIONE DIRETTA che è il trattamento conseguito dal lavoratore
 - la PENSIONE INDIRETTA che è il trattamento che va agli eredi aventi diritto per decesso del lavoratore
 - la PENSIONE DI REVERSIBILITA' che è il trattamento che va agli eredi aventi diritto per decesso del pensionato
 - la PENSIONE INVALIDITA' che è il trattamento che viene erogato per inabilità del lavoratore
- la PENSIONE DI PRIVILEGIO che è il trattamento che viene erogato al lavoratore, pubblico dipendente, divenuto inabile per motivi di servizio.

Che cosa è il riscatto?

Il riscatto è quell'istituto che, mediante una richiesta dell'interessato e il pagamento di un contributo, permette di riconoscere utili a pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico, determinati periodi comunque prestati e non altrimenti utili a pensione.

Che cosa è la ricongiunzione?

La ricongiunzione è la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza sia sotto forma di pensione o indennità una tantum o assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione. La ricongiunzione può essere onerosa. se i contributi da ricongiungere non sono sufficienti a coprire la riserva matematica di un maggior trattamento economico di pensione.

Che cosa è la totalizzazione?

La totalizzazione dei contributi è l'istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione nella stessa versata, anche se di entità ridotta, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.

Per ora non opera per chi raggiunge il diritto a pensione in altre gestioni previdenziali.

Che cosa è il tasso di sostituzione?

Il tasso di sostituzione è il rapporto tra la retribuzione all'atto della quiescenza e la pensione che si matura.

Il problema del cumulo pensione/altri redditi da lavoro

Mentre le pensioni ENPAM non sono incompatibili con altri redditi da lavoro o di pensione, la pensioni INPS o INPDAP possono essere parzialmente non cumulabili con altri redditi da lavoro o di pensione.

La Finanziaria 2003 ha mitigato la incompatibilità.

La pensione: diritto acquisito o legittima aspettativa?

In campo previdenziale si può parlare di -diritti acquisiti-?

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 390/95) la pensione è un diritto, il suo importo no.

Infatti il legislatore può emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per il beneficiario la disciplina previdenziale. Secondo i giudici della Consulta (sentenza 417/96) il peggioramento delle disposizioni assicurative in itinere, cioè di quanti sono ancora in attività lavorativa, è giustificata dall'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio dell'ente di previdenza, onde non pregiudicare le future prestazioni. Pertanto è insussistente il diritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente nel momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione; di conseguenza vale la normativa al momento in cui si va in pensione, che però deve garantire una esistenza dignitosa.

Infatti il trattamento di pensione (così come la retribuzione per il lavoratore) deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro in precedenza prestato e deve assicurare al pensionato e alla sua famiglia i mezzi adeguati per una esistenza libera e dignitosa nell'età post-lavorativa. La proporzionalità e la adeguatezza dovrebbero sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma andrebbero costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purchè esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario (Corte costituzionale 4 marzo 1991 numero 96). Il vero e proprio contributo previdenziale deve dunque avere natura corrispettiva, di correlazione cioè tra contribuzione e prestazione dell'ente, cosa che non sempre si verifica come scaturisce nella sentenza 427/90 della Corte Costituzionale riguardante gli aspetti fiscali e contributivi delle somme versate ai fondi di previdenza e assistenza aziendali o interaziendali; infatti negandosi la legittimità delle quote interamente esentate da contribuzione pubblica, si ricorre per la prestazione futura a meccanismo diverso ovvero al sistema del contributo di solidarietà (Corte costituzionale 3 ottobre 1990 numero 427).

E, dunque, sino a che punto può poi essere modificata la perequazione automatica, istituto che dovrebbe garantire il costante potere di acquisto di tutti i trattamenti di pensione nel tempo e che si dimostra fallace?

Infatti il trattamento di pensione indipendentemente dalla sua entità dovrebbe mantenere lo stesso potere di acquisto, tale da essere un debito di valore e non un mero debito di valuta, onde evitare che le pensioni di annata diventino delle pensioni dannate.

La legge 177 del 1976, peraltro mai attuata, aveva previsto che le pensioni dovessero essere agganciate (come per esempio avviene in Germania) alla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio. Un tale sistema venne attuato per alcune categorie: pensionati della Cassa di risparmio delle province lombarde, pensionati della Banca d'Italia, ex onorevoli e senatori (per i quali non si parla di pensione, bensì di vitalizio!), ecc.

E poiché si parla di ulteriori riforme previdenziali, fino a che punto le aspettative maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia possono essere cancellate, soprattutto se si è raggiunto un elevato livello di consolidamento? Certamente è sempre opportuno un graduale regime transitorio per evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente create (Corte costituzionale sentenza 211/1997).

Va sottolineato come, venendo meno all'iscritto a una cassa previdenziale il diritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione, può venir meno anche l'affidamento nella sicurezza previdenziale.

Tuttavia non dovrebbe essere ignorato dal buon legislatore che se vero che può venir meno il così detto *-diritto acquisito-*, non può però essere cancellata quella che va considerata come *-legittima aspettativa-* per una sicurezza economica nell'età postlavorativa dopo tanti anni di sacrifici per versamenti di contributi a valore reale cui dovrebbe corrispondere un equivalente pensionistico commisurato sui versamenti effettuati, ma a valore reale costante nel tempo.

LA PREVIDENZA DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Oltre all'iscrizione, come tutti i medici iscritti all'Albo, al Fondo generale, gli Specialisti ambulatoriali operanti negli ambulatori del SSN o nell'ambito della medicina dei servizi, per questa specifica attività sono iscritti ordinariamente al Fondo ambulatoriali dell'ENPAM.

L'iscrizione al Fondo non richiede alcuna formalità, perché deriva automaticamente dall'accredito dei contributi da parte delle strutture del SSN al nominativo del medico, identificato con lo stesso numero di matricola (codice ENPAM) attribuito per l'iscrizione al Fondo di previdenza generale.


Tuttavia poiché, in base all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, allo Specialista ambulatoriale è stata data la facoltà di essere inquadrato al primo livello dirigenziale della dipendenza, potrebbe essere iscritto alla Cassa Pensione Sanitari dell'INPDAP. Inoltre, in base al comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998 numero 448, è stata data altresì facoltà di opzione o per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM o per l'iscrizione all'INPDAP.

Sulla convenienza o meno della scelta va tenuto presente se, in caso di opzione per la Cassa pensione sanitari INPDAP, si possono vantare altri precedenti periodi di iscrizione alla CPS, tali da poter far maturare o meno il diritto di una pensione su base retributiva (18 anni al 31.12.1995) che potrebbe essere più vantaggiosa economicamente.

In caso di opzione per l'ENPAM, va tenuto presente che le pensioni ENPAM

- *non sono incompatibili con altri trattamenti di pensione, ma soprattutto al cumulo coi redditi da lavoro (sia liberoprofessionale che in rapporto di dipendenza)*
- *nelle pensioni indirette e di reversibilità non ci sono gli abbattimenti della pensione in relazione ai redditi del coniuge superstite*
- *la perequazione automatica della pensione ENPAM è strettamente proporzionale all'ammontare della pensione, senza riduzioni per fasce di reddito e senza alcun tetto.*

L' E.N.P.A.M.



E' la Cassa previdenziale di tutti i medici chirurghi e odontoiatri (Fondo di Previdenza Generale). Sono gestiti, inoltre, dei Fondi Speciali di Previdenza, cui sono iscritti i medici chirurghi e gli odontoiatri convenzionati e accreditati col Servizio Sanitario Nazionale e, precisamente, il Fondo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di guardia medica, il Fondo Specialisti Ambulatoriali e il Fondo Specialisti Esterni.

L'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza Generale cade su tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione al rispettivo Albo professionale e sino al compimento del 65° anno di età.

IL FONDO GENERALE DELL' ENPAM

Vedi testo aggiornato

IL FONDO SPECIALE DEGLI AMBULATORIALI (*)

Al Fondo ambulatoriali sono iscritti tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri operanti negli ambulatori del SSN o nell'ambito della medicina dei servizi.

L'iscrizione al Fondo non richiede alcuna formalità, perché deriva automaticamente dall'accredito dei contributi da parte delle strutture del SSN al nominativo del medico, identificato con lo stesso numero di matricola (codice ENPAM) attribuito per l'iscrizione al Fondo di previdenza generale.

CONTRIBUZIONE

Requisiti

Lo svolgimento di rapporto col Servizio Sanitario Nazionale in qualità di specialista operante negli ambulatori del SSN o nell'ambito della medicina dei servizi.

Contributi

Una parte sono a carico del medico e una parte a carico delle ASL-SSN.

Ammontare del contributo

Ammontare del contributo è pari al 22 per cento della retribuzione contributiva di cui il 13 per cento a carico del SSN e il 9 per cento a carico dell'odontoiatra.

(*) Sono allo studio delle modificazioni sulle modalità del conteggio della pensione per rendere la rendita più aderente alle contribuzioni versate.

Modalità di versamento

Il versamento dell'intero contributo (contributi da parte del medico con ritenuta alla fonte + contributi di pertinenza del SSN) viene effettuato direttamente all'ENPAM da parte degli istituti del SSN.

RISCATTI

Il riscatto è un istituto particolare del sistema previdenziale previsto anche per i Fondi speciali ENPAM che consente agli specialisti ambulatoriali iscritti al Fondo di effettuare, a proprie spese, la copertura contributiva relativamente ad alcuni periodi durante i quali è stato escluso dalla assicurazione, ammessi dal regolamento e validi a far maturare sia l'anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione sia un migliore trattamento economico di pensione.

Periodi ammessi al riscatto

Sono utili ai fini del riscatto gli anni per il conseguimento del diploma di laurea e del diploma di specialità, quest'ultimo nel limite massimo di quattro anni

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM nella seduta del 15 febbraio 2002 ha approvato anche la possibilità di riscattare anche il servizio militare o civile per i periodi non già coperti da contribuzione effettiva o riscattata e non già riscattati presso altre gestioni obbligatorie. Il beneficio potrà essere richiesto una sola volta e per uno solo dei Fondi dell'Ente.

Domanda

La relativa domanda, corredata poi dalla documentazione richiesta dalla Direzione dell'Ente, va inoltrata alla Presidenza dell'ENPAM (Fondo speciale ambulatoriali - via Torino, 38 Roma cap.00184) o direttamente mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno o tramite gli uffici dell'Ordine provinciale di appartenenza.

Requisiti

E' richiesta la titolarità del rapporto convenzionale e un'anzianità contributiva al Fondo pari o superiore ai 10 anni.

Esclusione al riscatto

Non sono ammessi al riscatto gli specialisti ambulatoriali

- con età superiore ai 65 anni
- che siano cessati dal rapporto professionale convenzionale
- che abbiano inoltrato domanda per il riconoscimento di invalidità permanente
- che abbiano rinunciato da meno di due anni ad una precedente domanda di riscatto.

I pagamenti dei contributi di riscatto vanno perfezionati prima del conseguimento della pensione; fanno eccezione le pensioni per intervenuta invalidità o le pensioni indirette ai superstiti aventi diritto per decesso dell'iscritto.

Perchè del contributo

Il riscatto deve prevedere un versamento a copertura assicurativa del relativo periodo (riserva matematica).

Calcolo del contributo

L'onere scaturisce dall'incremento di pensione calcolato alla data della domanda, capitalizzato mediante un determinato coefficiente attuariale (come da articolo 2 della legge 5 marzo 1990 numero 45 e circolare attuativa 25 maggio 1991 numero 6/I.P.) che tiene conto dell'età e del sesso del richiedente.

In passato il calcolo era differente.

Modalità di pagamento del contributo

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato

- in un'unica soluzione
- ratealmente in un numero di anni pari a una volta e mezza a quelli da riscattare con la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso legale. In caso di domanda di pensione con contribuzione di riscatto in corso il contributo residuo ancora dovuto dovrà essere saldato prima della cessazione dell'attività, con l'eccezione per le pensioni di invalidità totale e permanente e, nei casi di premorienza, per le pensioni indirette agli eredi aventi diritto. In questi casi il periodo riscattato si considera acquisito e la contribuzione residua ancora dovuta sarà trattenuta sulla pensione senza interessi nel limite massimo del 20 per cento del trattamento di pensione.

VARIAZIONI DEGLI INTERESSI LEGALI

dal 1 gennaio 1886 al 20 aprile 1942	C.c. postunitario art.1831	commerciale 4 % civile 5 %
dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990	C.c. art.1284	5 %
dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996	L.353/90-408/90	10 %
dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	L.662/96	5 %
dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	Dm Tes.10.12.98	2,5 %
dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	Dm.Tes 11.12.00	3,5 %
dal 1 gennaio 2002	Dm Ec. 11.12.01	3 %
dal 1 gennaio 2004	Dm Ec. 1.12.03	2,5 %

Rinuncia al riscatto

Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo entro i termini indicati dall'ENPAM (60 giorni), comporta la rinuncia al riscatto.

Effetti fiscali

Le somme versate come contributo di riscatto sono totalmente deducibili.

Tale deduzione comporta un risparmio sul contributo da pagare in relazione al reddito denunciato ai fini fiscali.

Effetti in caso di invalidità o premorienza

In caso di invalidità o premorienza con diritto alla prestazione previdenziale, il calcolo viene fatto come se il riscatto sia avvenuto integralmente: il contributo di riscatto non ancora pagato viene trattenuto dalla pensione (nel limite massimo del 20 per cento del rateo di pensione) senza aggiunta di interessi.

Riscatto di allineamento all'orario medio

Possono inoltre essere riscattati periodi di servizio nei quali l'orario medio sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva.

L'importo di ciascuna ora da riscattare è pari al contributo medio determinato in base alle aliquote contributive e ai compensi tabellari con la maggiorazione del 25 per cento, riferiti ai tre anni solari precedenti la data dell'inoltro della domanda.

Il pagamento può essere rateale con un massimo di cinque anni e comunque entro la data di cessazione del rapporto convenzionale. La ratealizzazione comporta il pagamento degli interessi legali pro tempore vigenti, in ragione di anno.

La domanda di riscatto di allineamento orario può essere ripetuta ogni 5 anni.

Beneficio previdenziale

La pensione è costituita da una quota percentuale (in base agli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta) della retribuzione media percepita negli ultimi 60 mesi di attività (ricostruita attraverso i contributi versati), ragguagliata alla media oraria generale dell'intero servizio (da cui l'importanza del riscatto di allineamento all'orario medio), rettificata in base all'età anagrafica dello specialista ambulatoriale, se inferiore (con decurtazioni) o superiore (con maggiorazioni) ai 65 anni.

Per il calcolo del trattamento di pensione per ogni anno (o frazione di anno) riscattato si applica l'aliquota del 2,25%.

Mantenimento della posizione assicurativa ENPAM in caso di inquadramento nel primo livello dirigenziale del SSN

Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998 numero 448, stabilisce il diritto di opzione, per lo specialista ambulatoriale da inquadrare nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, per l'iscrizione all'INPDAP o il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM.

Sulla convenienza o meno della scelta va tenuto presente se in caso di opzione per la Cassa pensione sanitari INPDAP si possono vantare altri precedenti periodi di iscrizione alla CPS tali da poter far maturare o meno il diritto di una pensione su base retributiva (18 anni al 31.12.1995).

In caso di opzione per l'ENPAM, va tenuto presente che le pensioni ENPAM

- non sono incompatibili con altri trattamenti di pensione, ma soprattutto al cumulo coi redditi da lavoro (sia liberoprofessionale che in rapporto di dipendenza) nelle pensioni indirette e di reversibilità non ci sono gli abbattimenti della pensione in relazione ai redditi del coniuge superstite
- la perequazione automatica della pensione ENPAM è strettamente proporzionale all'ammontare della pensione, senza riduzioni per fasce di reddito e senza alcun tetto.

PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dal Fondo speciale degli ambulatoriali sono

- la pensione di anzianità
- la pensione di vecchiaia
- l'indennità in capitale
- l'invalidità
- la pensione indiretta ai superstiti aventi diritto
- la pensione di reversibilità ai superstiti aventi diritto

Le pensioni erogate dal Fondo speciale degli ambulatoriali sono totalmente cumulabili con le prestazioni erogate dai Fondi generale di previdenza e con le altre prestazioni previdenziali e assicurative obbligatorie.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti aventi diritto.

Pensione di anzianità

Requisiti

Per avere diritto al trattamento di pensione bisogna

- cessare l'attività in convenzione
- aver maturato 40 anni di contribuzione (senza limiti di età) oppure aver maturato 35 anni di contribuzione con 30 anni di laurea e 58 anni di età.

Decorrenza

La legge Finanziaria '98 (articolo 59 comma 20) dispone inoltre che anche i pensionandi ENPAM dei Fondi speciali siano soggetti allo scaglionamento temporale previsto per gli altri lavoratori.

A questo proposito onde evitare di restare contemporaneamente senza il compenso professionale e senza pensione, è utile proseguire l'attività in convenzione sino alla apertura della propria finestra, data a partire dalla quale si potrà andare in pensione di anzianità (cioè prima del compimento del 65esimo anno di età, eguale per uomini e donne).

Ricordiamo che i trattamenti delle pensioni ENPAM decorrono, cessata l'attività in convenzione, dal mese successivo a quello del raggiungimento di tutti i requisiti prescritti.

**LE FINESTRE DI ACCESSO
AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI ANZIANITA'**
(art.59 commi 6-7-8-20 della Legge 27 dicembre 1997 numero 449)

PENSIONI DI ANZIANITA'
per chi raggiunge i seguenti requisiti:
DALL'1.1. 2001
58 anni di età + 35 di contribuzione con 30 anni di laurea
oppure
40 anni di contribuzione con 30 anni di laurea

requisiti raggiunti nel	decorrenza della pensione
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre	1 ottobre stesso anno 1 gennaio anno successivo 1 aprile anno successivo 1 luglio anno successivo

Determinazione della prestazione

Il calcolo della pensione ordinaria avviene in base

- retribuzione media oraria degli ultimi 60 mesi rapportata alla media oraria di tutta l'attività
- al numero di anni di contribuzione, attribuendo a ciascun anno di contribuzione l'aliquota di riferimento e cioè 2,25
- all'età del medico

Il calcolo può essere così sintetizzato:

$$\begin{array}{c} \text{RETRIBUZIONE ANNUA MEDIA} \\ \text{ULTIMI 60 MESI} \\ \\ \cdot \\ \\ \text{ORARIO MEDIO} \\ \text{ULTIMI 60 MESI} \\ \\ \times \\ \\ \text{ORARIO MEDIO GENERALE} \\ \\ \times \\ \\ 2,225 \% \\ \\ \times \\ \\ \text{ANNI UTILI} \\ \\ \times \\ \\ \text{COEFFICIENTE DI DIMINUZIONE PER ETA'} \\ \\ = \\ \\ \text{PENSIONE ANNUA LORDA} \end{array}$$

I COEFFICIENTI DI DIMINUZIONE DELLA PENSIONE	
età	coefficienti
55	-25,31
56	-23,73
57	-21,66
58	-19,46
59	-17,14
60	-14,69
61	-12,08
62	-9,08
63	-6,40
64	-3,30
65	0

Pensione di vecchiaia

Requisiti

La pensione di vecchiaia si consegue raggiunti congiuntamente i seguenti requisiti

- cessando l'attività convenzionale

- con almeno 65 anni di età
- con almeno 15 anni di anzianità contributiva nei casi di cessazione dell'attività in convenzione prima del 65esimo anno di età.

Decorrenza

Dal primo giorno del mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti, previa domanda

Determinazione della prestazione

Il calcolo viene effettuato come per le pensioni di anzianità applicando i coefficienti di maggiorazione in relazione all'età raggiunta dal medico all'atto della cessazione del rapporto convenzionale e può essere così sintetizzato:

$$\begin{array}{c}
 \text{RETRIBUZIONE ANNUA MEDIA} \\
 \text{ULTIMI 60 MESI} \\
 \\
 \cdot \\
 \\
 \text{ORARIO MEDIO} \\
 \text{ULTIMI 60 MESI} \\
 \times \\
 \text{ORARIO MEDIO GENERALE} \\
 \times \\
 2,225 \% \\
 \times \\
 \text{ANNI UTILI} \\
 \times \\
 \text{COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE PER ETÀ}' \\
 = \\
 \text{PENSIONE ANNUA LORDA}
 \end{array}$$

I COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE	
età	coefficienti
65	0
66	+3,50
67	+7,22
68	+11,21
69	+15,50
70	+20,12

Trattamento ordinario di anzianità o di vecchiaia in capitale

Seppur limitata è ancora possibile la richiesta dell'indennità in capitale; non è invece più possibile avere degli acconti in capitale al raggiungimento del 65esimo anno di età.

Requisiti

Per ottenere la liquidazione dell'indennità in capitale è necessario

- il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia
- avere un trattamento di pensione o di altra pensione superiore al doppio del trattamento minimo INPS.

Determinazione della prestazione

E' data dalla conversione in indennità di una quota pari al massimo al 15% della pensione annua maturata, secondo un coefficiente, relativo alla età del medico al raggiungimento di tutti i requisiti.

Effetti fiscali sulla indennità in capitale

Pur essendo il rapporto dei medici ambulatoriali un rapporto di lavoro autonomo, l'attività dello specialista ambulatoriale, sotto il profilo tributario, viene considerata riconducibile a quella di un rapporto di lavoro dipendente, per cui la indennità in capitale dei medici specialisti ambulatoriali erogata dall'ENPAM, in stretta correlazione con la cessazione del rapporto col Servizio sanitario nazionale, assumerebbe i connotati di una indennità di fine rapporto dipendente e, più precisamente, di una altra indennità tipicamente rientrante tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti. Pertanto si applica all'imponibile determinato dall'ENPAM per la liquidazione in capitale del Fondo dei medici ambulatoriali, senza la detrazione di euro 309,87 (lire 600 mila) annue, la stessa aliquota media IRPEF calcolata per il premio di operosità da parte della USL, assolvendo così in via definitiva il debito col fisco.

L'indennità in capitale degli ambulatoriali, erogata dall'ENPAM in sostituzione della pensione e dal 1998 nella forma massima del 15 per cento della pensione maturata, poiché va considerata accessoria rispetto al premio di operosità erogato dalla ASL alla cessazione della attività, deve essere sottoposta allo stesso prelievo fiscale calcolato dalla ASL per il premio di operosità, secondo le modalità previste dagli articoli 16 e 17 del Tuir.

Premio di operosità

Alla cessazione del rapporto convenzionale dopo un anno di attività con incarico a tempo indeterminato spetta il premio di operosità nella misura di una mensilità (calcolata in base ai tabellari vigenti e ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta in ogni anno di servizio) per ogni anno di servizio prestato. Per le frazioni di anno la mensilità del premio di operosità va ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

Il premio di operosità viene erogato dalla ASL e deve essere corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

Pensione di invalidità

Requisiti

Per il riconoscimento della pensione di invalidità lo specialista ambulatoriale convenzionato col SSN deve

- cessare dal rapporto convenzionale
- essere inabile all'esercizio dell'attività professionale in *-modo assoluto e permanente-* (interventuta prima della cessazione del rapporto)
- non aver compiuto 65 anni.

Decorrenza

Dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto professionale per inabilità assoluta e permanente accertata dall'apposita commissione.

Determinazione della prestazione

E' pari al trattamento ordinario con un incremento figurativo di contribuzione pari agli anni mancanti al 65° anno di età con un massimo di 10 anni.

Non è consentita la conversione di parte della pensione in un'indennità in capitale.

Revoca della pensione

La eventuale revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo generale ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo speciale degli ambulatoriali.

Ratei maturati

In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi diritto.

Reversibilità

La pensione di invalidità è reversibile ai superstiti aventi diritto.

Pensione indiretta ai superstiti aventi diritto

Aventi titolo

Sono considerati superstiti aventi diritto

- il coniuge
- i figli sino al compimento del 21esimo anno di età
- i figli sino al compimento degli studi e comunque non oltre il 26esimo anno di età
- ovvero in loro assenza gli ascendenti e i collaterali a carico
- i nipoti di ascendenti viventi a carico dell'iscritto al momento del decesso, equiparandoli ai figli legittimi e legittimati

Requisiti

Il decesso dell'iscritto in attività di esercizio.

Decorrenza della pensione

Dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi diritto

Determinazione della prestazione

Spetta un trattamento determinato applicando l'aliquota prevista sul trattamento virtuale come se l'iscritto deceduto fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso ovvero, se l'iscritto aveva già compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione di vecchiaia che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 70 %; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto l'aliquota viene ridotta al 60 %.

ALIQUOTA DI PENSIONE AI FIGLI			
Senza coniuge superstite		Con coniuge superstite	
1 figlio solo	80 %	1 figlio solo	20 %
2 figli	90 %	2 o più figli	40 %
3 o più figli	100 %		

In assenza del coniuge o di figli la pensione indiretta può competere ai genitori dell'iscritto deceduto se a carico dell'iscritto prima del decesso.

In assenza del coniuge, di figli o dei genitori la pensione indiretta può essere corrisposta ai fratelli o alle sorelle dell'iscritto deceduto a condizione che siano a suo carico al momento del decesso e totalmente inabili al lavoro proficuo.

TRATTAMENTO AD ALTRE CATEGORIE DI SUPERSTITI	
per uno o entrambi i genitori	60% della pensione
per un solo collaterale avente diritto	40% della pensione
per due collaterali aventi diritto	50% della pensione
per tre o più collaterali aventi diritto	60% della pensione

Pensione di reversibilità

Aventi titolo

Come per la pensione indiretta.

Requisiti

Il decesso dell'iscritto già pensionato.

Decorrenza della pensione

Dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Agli aventi causa spetta, peraltro, la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Determinazione della prestazione

Ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo spetta un'aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso.

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

Come per la pensione indiretta.

Diritti del coniuge divorziato o separato

In caso di divorzio, alla morte dell'iscritto, in assenza di coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione indiretta a condizione che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare dell'assegno di carattere economico fissato dal giudice al momento dello scioglimento del matrimonio; inoltre il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

Qualora invece esista anche un coniuge superstite, il Tribunale attribuirà, su domanda, una quota della pensione al coniuge divorziato, semprechè sia titolare dell'assegno alimentare, tenuto conto della durata del matrimonio.

Nei casi di separazione la pensione indiretta spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa o al quale la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, che aveva dovere agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

- I figli perdono il diritto alla pensione al compimento del 21esimo anno d'età oppure se studenti al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 26esimo anno di età.
- Il coniuge superstite quando passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Le pensioni ordinarie, di invalidità e ai superstiti erogate dal Fondo sono soggette a rivalutazione annuale nella misura del 75 % dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT.

La rivalutazione per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno decorre a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Le pensioni del Fondo sono corrisposte in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità all'anno.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Viene richiesto su quale istituto di credito deve essere effettuato l'accredito.

La pensione su richiesta dell'interessato e sotto la propria responsabilità un tempo poteva essere pagata anche a mezzo di assegno, ora, per evitare disguidi, l'Ente richiede la domiciliazione presso una banca o un ufficio postale.

IMPOSIZIONE FISCALE

Il funzionamento del casellario delle pensioni permette di cumulare le rendite di più pensioni facenti capo ad uno stesso titolare e di effettuare il prelievo IRPEF alla fonte in base al totale delle diverse prestazioni sul trattamento di minore importo.

CUMULO DI PIU' PENSIONI

La pensione non è incompatibile con altre prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'iscritto o il pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite d'altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o d'invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

Le decurtazioni sulle pensioni indirette o di reversibilità del coniuge superstite senza figli a carico previste per le pensioni INPS o INPDAP, non operano sulle pensioni ENPAM.

Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.

I genitori e i collaterali, se superstiti aventi diritto di più iscritti o pensionati al Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.

CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO

La pensione del Fondo speciale degli ambulatoriali non è incompatibile con altri redditi da lavoro.

PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE

I ratei di pensione arretrati si prescrivono a cinque anni.

I ratei di pensione arretrati non sono soggetti a rivalutazione e non danno diritto agli interessi.

RICHIESTA DEGLI ARRETRATI

Se la domanda di pensione è presentata dopo i cinque anni, la pensione decorre dal mese successivo alla presentazione con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque annualità, senza interessi.

RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INEFFICACI A PENSIONE

Un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni che non dà diritto alla pensione ordinaria; al compimento del 65esimo anno di età può essere richiesta la restituzione dell'88 % dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50 %.

Va tenuto presente che la posizione contributiva copre i rischi d'invalidità e premorienza prima del compimento del 65° anno di età.

DECESSO DELL'ISCRITTO CESSATO DALLA CONVENZIONE CON ALMENO 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE

In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno d'età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità ovvero prima del riconoscimento dell'invalidità, con almeno cinque anni d'anzianità contributiva utile al Fondo, spetta ai superstiti dell'iscritto un trattamento economico applicando l'aliquota corrispondente a una pensione virtuale come se avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso.

In mancanza di cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione ai superstiti aventi diritto.

LA CASSA PENSIONE SANITARI

La Cassa pensione sanitari è confluita nell'INPDAP, il fondo previdenziale dei dipendenti pubblici. L'iscrizione all'INPDAP è obbligatoria per tutti i pubblici dipendenti laureati in a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza.

Tuttavia allo Specialista ambulatoriale che in base all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 numero 449 abbia chiesto di essere inquadrato al primo livello dirigenziale della dipendenza, è data la facoltà di opzione o per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM o per l'iscrizione all'INPDAP. Pertanto, tranne i pochi casi in cui si possano far valere servizi pregressi in rapporto di dipendenza pubblica da ricongiungere che potranno avvalersi di un sistema misto, quasi tutti gli Specialisti ambulatoriali transitati nella pubblica dipendenza e inquadrati al primo livello dirigenziale dopo il 1 gennaio 1996, se opteranno per l'INPDAP avranno un trattamento di pensione calcolato col sistema contributivo.

ISCRIZIONE ALLA CPS

Requisiti

Lo svolgimento di rapporto di lavoro reso con vincolo di subordinazione alla dipendenza di Azienda ospedaliera o di ASL per compiti di istituto, formalizzato con delibera

Obbligo di iscrizione

Allo Specialista ambulatoriale che ha chiesto l'inquadramento al primo livello dirigenziale (articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 numero 449) è data la facoltà di opzione o per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM o per l'iscrizione all'INPDAP.

Modalità per l'iscrizione

In caso di opzione per la posizione previdenziale presso la CPS (Cassa pensione sanitari) l' Azienda ospedaliera o di ASL provvederà all'iscrizione.

CONTRIBUZIONE

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è pari al 32,35 per cento della retribuzione contributiva di cui il 23,80 per cento a carico del datore di lavoro e l'8,55 per cento (il 9,55 per le somme oltre il tetto) a carico dello Specialista ambulatoriale (dal 1 dicembre 1996 va versato all'INPDAP un ulteriore 0,35 per cento per il Fondo credito - mutui e prestiti).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI PENSIONE			
ENTE	TOTALE	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
INPDAP - CPS (*)	32,35	8,55	23,80
	33,35	oltre il tetto 9,55	23,80
INPS	32,70	8,89	23,81
	33,70	oltre il tetto 9,89	23,81

(*) Dal 1 dicembre 1996 va versato all'INPDAP dal medico ospedaliero un ulteriore 0,35 % per il Fondo credito (mutui e prestiti).

Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo

L'obbligo della contribuzione è contestuale alla retribuzione.

Versamento dei contributi

Il versamento dell'intero contributo (contributi da parte del medico specialista con ritenuta alla fonte + contributi di pertinenza del datore di lavoro) è effettuato direttamente all'INPDAP da parte degli istituti del SSN

Ai fini fiscali

Tutti i contributi previdenziali obbligatori non soggiacciono all'imposizione fiscale.

RISCATTI

Il riscatto è un istituto particolare del sistema previdenziale che consente ai medici iscritti alla CPS di effettuare, a proprie spese, la copertura contributiva relativamente ad alcuni servizi e periodi durante i quali è stato escluso dalla assicurazione.

E' un'operazione destinata in breve tempo a scomparire.

Infatti, al di là della onerosità dell'operazione, sono soprattutto tre i motivi che spingono i giovani a non chiedere il riscatto:

- la graduale scomparsa delle pensioni di anzianità
- l'elevazione dell'età pensionabile (decreto legislativo 503/1992 e legge 724/1994)
- l'inutilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento del massimo (40 anni) di versamenti per la pensione contributiva (legge 335/1995).

Requisiti e periodi ammessi al riscatto

I periodi riconosciuti riscattabili, senza alcuna limitazione, purché non coincidenti tra loro (nel qual caso per quel periodo è conteggiato un solo servizio) sono:

- la durata legale del corso di laurea
- la durata del corso di specializzazione

in particolare per la durata legale del corso universitario, ai fini del riscatto, si parte dalla data di inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Università e non più, come avveniva in precedenza, calcolando a ritroso dalla data di conferimento del titolo di laurea o di specialità

- i servizi prestati presso lo Stato non ricongiungibili
- i periodi trascorsi in aspettativa senza assegni per motivi sindacali, ove l'ente di appartenenza non sia stato fatto carico di obbligo di contribuzione
- il riscatto del congedo per motivi di famiglia per la cura ai disabili in misura non inferiore all'80 per cento e i periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio nella misura massima di cinque anni e per periodi non coperti da assicurazione (cioè quei periodi per evento intervenuto al di fuori del periodo di lavoro), purché non cumulati coi periodi riscattabili del corso di laurea.
- le interruzioni del rapporto di lavoro consentita da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni
- i periodi di formazione professionale, di studio e di ricerca.

Il periodo militare dopo l'applicazione della legge 958/86 (cioè dal 30 gennaio 1987) è computato utile come periodo figurativo.

Esclusione al riscatto

Non sono ammessi al riscatto:

- l'aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
- i periodi di sospensione dall'impiego

Domanda

La normativa prevede che le domande di riscatto, non vincolanti, possano essere presentate, in carta semplice:

- durante il servizio (per il personale non di ruolo dopo almeno un anno di servizio)
- posteriormente, entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio (*)
- dai superstiti, aventi diritto, entro 90 giorni dal decesso dell'iscritto (*).

Può essere riscattata anche una sola parte dei periodi.

La relativa domanda, corredata dalla documentazione richiesta, va inoltrata all'INPDAP competente per territorio direttamente dall'interessato o mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno oppure presso l'ufficio protocollo dell'INPDAP.

 (*) A questo proposito va ricordato che invece le domande di riscatto dei periodi ammessi ai fini del premio di servizio INADEL vanno inoltrate prima della cessazione dal servizio.

Requisiti

E' richiesta la titolarità del rapporto di lavoro e il possesso dei requisiti richiesti.

Calcolo del contributo

Il riscatto prevede il versamento di una riserva matematica a copertura assicurativa del relativo periodo, oltre gli interessi legali in caso di dilazione del pagamento mediante rateazione.

**DETERMINAZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO
-sistema retributivo-**

**PENSIONE ANNUA ALLA DATA DELLA DOMANDA
CON I PERIODI DA RISCATTARE**

■

**PENSIONE ALLA STESSA DATA
AL NETTO DEI PERIODI DA RISCATTARE**

=

INCREMENTO DERIVANTE DAL RISCATTO

X

**COEFFICIENTE
ETA'-SESSO-ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

=

IMPORTO DELLA RISERVA MATEMATICA

IMPORTO DA VERSARE

**DETERMINAZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO
-sistema contributivo-
periodi dopo il 1995**

**STIPENDIO DELL'ULTIMO ANNO
PRIMA DELLA DOMANDA DI RISCATTO**

X

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PREVISTA DAL FONDO

=

IMPORTO DA VERSARE

Modalità di pagamento del contributo

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato

- in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto
- oppure dopo 90 dalla data di notifica del decreto se non è stata inoltrata comunicazione di rinuncia all'INPDAP, a rate mensili, mediante trattenuta sullo stipendio per un numero di rate non superiori a quelle da riscattare, a decorrere dal secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla notifica.

Rinuncia al riscatto

Deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'accettazione della domanda di riscatto.

Contributi di riscatti e fisco

Le somme versate come contributo di riscatto sono totalmente deducibili.

Tale deduzione comporta un risparmio sul contributo da pagare in relazione al reddito denunciato ai fini fiscali.

Effetti in caso di cessazione senza maturazione del diritto a pensione

Nel caso di riscatto già perfezionato e di successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione, l'articolo 19 della legge 274/91 permette, ora, il trasferimento all'INPS, in base alla legge 322/58, dell'intera posizione contributiva comprensiva dei periodi riscattati.

Benefici derivanti dal riscatto

Nelle pensioni con sistema retributivo questi servizi e periodi, una volta riscattati, aggiungendosi agli altri servizi, vengono valutati sia ai fini del trattamento economico della pensione sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Convenienza o meno del riscatto

Non sempre il riscatto è conveniente.

Il recupero degli anni riscattabili conviene, ora:

- a chi può raggiungere ancora i requisiti per l'anzianità prima di quelli previsti per la vecchiaia
- ai giovani che possono accoppiare i 35 anni di contributi e i 57 anni di età senza dover raggiungere i 40 anni di contributi
- a chi può essere titolare di pensione su base retributiva, anche se in parte, quando i servizi riscattabili si riferiscono a periodi precedenti l'attuale riforma
- se coi servizi riscattati, riferiti a periodi antecedenti la riforma, al 31 dicembre 1995 si raggiungono i 18 anni di anzianità utili per ottenere il calcolo della pensione col sistema retributivo.

Il riscatto non conviene:

- ai neoassunti perchè in ogni caso non fa maturare la pensione prima del compimento del 57esimo anno di età o con 40 anni di contribuzione effettiva
- a chi ha già il requisito minimo per la vecchiaia
- a chi vuole aumentare l'importo della pensione su base contributiva

RICONGIUNZIONE DI ALTRI SERVIZI

Per le leggi 29/1979 e 45/1990 possono essere ricongiunti in un unico ente ai fini di una sola pensione i vari periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa dei quali il lavoratore sia titolare presso altre forme o fondi di previdenza che non abbiano dato luogo già a un trattamento di quiescenza con altri periodi validi ai fini previdenziali.

Quando si verifica coincidenza di più periodi ricongiungibili è considerato utile il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato con esclusione di ogni altro.

La ricongiunzione, da chiedersi in attività di servizio, deve essere totale (solo nel caso che con la stessa, alla data della domanda, si superi il 40esimo anno di servizio utile o si abbia diritto al massimo della pensione, l'onere a carico del richiedente viene limitato al minimo influente per conseguire il massimo della pensione e l'eventuale contribuzione eccedente viene scomputata dall'onere posto a carico).

Il calcolo dell'eventuale onere per la ricongiunzione viene effettuato in base al calcolo della riserva matematica mediante apposite tabelle attuariali.

La legge 45/1990, che estende la possibilità di ricongiunzione anche ai liberi professionisti, a differenza della legge 29/1979, stabilisce che le norme per la valutazione del diritto e della misura della pensione unica siano quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi utili, comprensivi di quelli ricongiunti, non siano inferiori a 35 anni ovvero sia stata raggiunta l'età massima per il collocamento a riposo ovvero si verifichino le condizioni per la liquidazione della pensione di invalidità o inabilità.

Ricongiunzione all'INPDAP

I servizi e i periodi coperti da contribuzione obbligatoria presso altre gestioni pensionistiche possono essere valorizzati nell'ambito della CPS dell'INPDAP attraverso la ricongiunzione che ne consente la valutazione a tutti gli effetti, gratuitamente o in modo oneroso.

RICONGIUNZIONI GRATUITE	
CHI HA DIRITTO	I medici in attività di servizio iscritti alla CPS
PERIODI RICONGIUNGIBILI	I periodi di iscrizione all'INPS o ad altre gestioni previdenziali previsti da specifiche disposizione di legge, ovvero servizi prestati presso una Amministrazione dello Stato
COME SI OTTIENE	A domanda, in tutti i casi

RICONGIUNZIONI ONEROSE

CHI HA DIRITTO	I medici in attività di servizio iscritti alla CPS
PERIODI RICONGIUNGIBILI	I periodi di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive, alle gestioni speciali dell'INPS, i periodi di lavoro prestati presso stati esteri (Libia e Svizzera) purchè riconosciuti dall'INPS (legge 29/79), nonché i periodi contributivi nell'ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti (legge 45/90)
COME SI OTTIENE	A domanda dell'interessato da presentare alla Sede provinciale INPDAP competente per territorio prima della cessazione dal servizio
COME SI CALCOLA L'ONERE	Se la ricongiunzione avviene per effetto della legge 29/79, l'onere è pari al 50% della differenza tra quota di pensione capitalizzata corrispondente ai periodi ricongiunti e l'ammontare dei contributi trasferiti dall'INPS; se la ricongiunzione viene effettuata ai sensi della legge 45/90, l'onere è pari alla riserva matematica corrispondente ai periodi ricongiunti, diminuita dell'ammontare dei contributi trasferiti
MODALITA' DI PAGAMENTO	Come per i riscatti

**DETERMINAZIONE DELL'ONERE
DELLA RICONGIUNZIONE
IN BASE ALLA LEGGE 45/90**

**PENSIONE ANNUA ALLA DATA DELLA DOMANDA
CON I CONTRIBUTI DA TRASFERIRE**

■

**PENSIONE ALLA STESSA DATA
AL NETTO DEI CONTRIBUTI DA TRASFERIRE**

=

INCREMENTO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO

X

**COEFFICIENTE
ETA' - SESSO - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

=

IMPORTO DELLA RISERVA MATEMATICA

■

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI
MAGGIORATI DEGLI INTERESSI AL 4,5 %**

=

IMPORTO DA VERSARE

TOTALIZZAZIONE NON ANCORA OPERATIVA

Il decreto legislativo 30 maggio 1997 numero 184, pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1997 numero 148, prevedrebbe che coloro che vanno in pensione col sistema contributivo possano utilizzare, senza alcun onere di ricongiunzione, tutti i contributi versati presso i diversi fondi di previdenza.

La pensione dovrebbe essere liquidata col sistema pro-rata da parte di ciascun fondo interessato sulla base della contribuzione ivi versata e in base alla regolamentazione prevista dal singolo fondo. La nuova normativa prevedrebbe la -totalizzazione- di tutti i periodi assicurativi solo per le pensioni calcolate col sistema contributivo.

La sentenza (numero 61/1999) della Corte costituzionale ha stabilito che i liberi professionisti che non abbiano maturato il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni previdenziali cui hanno versato contributi durante la vita lavorativa, possano chiedere la -totalizzazione- dei periodi assicurativi in alternativa alla ricongiunzione molto più onerosa anche se con indubbi migliori vantaggi previdenziali futuri e invita il legislatore a normare la materia.

Con l'articolo 71 della Finanziaria 2001 si prevedeva la possibilità di attivare la totalizzazione.

In data 7 febbraio 2003 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con l'economia, n. 57 "Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi (peraltro l'articolo 71 preclude la facoltà di usufruire dell'istituto della totalizzazione a chi sia già iscritto ad altra Cassa previdenziale obbligatoria)".

Le regole previste dal Decreto per la totalizzazione sono:

- **cumulo** - Il cumulo delle contribuzioni (i periodi coincidenti sono computati una volta sola) deve consentire il perfezionamento del requisito contributivo secondo i regolamenti di ciascuna gestione
- **quote di gestione** - Sono calcolate in relazione alle "singole" anzianità contributive secondo le regole dell'ordinamento vigente al momento della domanda
- **unica soluzione** - La quote sono corrisposte in unica soluzione dalla gestione che paga il maggior importo
- **diritto** - Ha diritto ad avvalersi della totalizzazione chi ha raggiunto (in tutte le gestioni interessate) i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, senza aver conseguito in base ai versamenti effettuati il diritto ad un assegno autonomo in alcun fondo. La possibilità è concessa anche ai superstiti e candidati ai trattamenti di inabilità
- **è escluso** - Chi raggiunge il diritto a pensione autonoma in una pensione, resta pertanto escluso e potrà utilizzare le frazioni di contribuzione esistenti in altra gestione solo ricorrendo alla contribuzione onerosa
- **integrazione al minimo** - È prevista anche l'integrazione al trattamento minimo INPS secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

E' evidente che in base a questo decreto la totalizzazione è ancora preclusa alla stragrande maggioranza dei medici che maturano il diritto alla pensione nel Fondo generale dell'ENPAM.

Peraltro sono allo studio e in contrattazione con le Casse dei liberi professionisti le modalità per attivare l'istituto della totalizzazione e permettere di cumulare tutti i periodi di contributi oltre una certa soglia (si parla di cinque anni), indipendentemente dalla maturazione di un diritto alla pensione in altri Fondi previdenziali.

RICONGIUNZIONE ALL'ENPAM

Per le Casse dei liberi-professionisti il decreto legislativo 184/1997 col comma 5 dell'articolo 1 rimanda alle stesse casse la possibilità di riconoscere, senza alcun onere, i periodi non coincidenti con l'iscrizione alla cassa (per i medici l'ENPAM) accumulati dal professionista presso altre gestioni previdenziali, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione (anzianità minima contributiva), ma non per un aumento della misura del trattamento economico.

PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dalla CPS sono

- la pensione ordinaria
- la pensione per inabilità
- la pensione a favore dei superstiti indiretta e di reversibilità.

Sistema di calcolo

La riforma Dini configura tre sistemi di calcolo per le pensioni:

- tutto "**contributivo**" nei confronti dei neoassunti dal 1 gennaio 1996
- misto "**in pro rata**" a favore di quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni: per i periodi maturati scatta la liquidazione con il sistema -retributivo- secondo la normativa previgente (retribuzione dell'ultimo giorno di lavoro per i periodi antecedenti il 31 dicembre 1992 e la media

delle retribuzioni per quelli successivi), mentre per i periodi successivi, cioè a partire dal 1 gennaio 1996, il calcolo sarà "contributivo"

- **"retributivo"** per i lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione (compresi i riscatti e i periodi figurativi) alla data del 31

Pensione diretta ordinaria di "vecchiaia" – sistema retributivo

Natura della prestazione

La pensione diretta ordinaria di vecchiaia è una prestazione a natura economico-previdenziale.

Chi ha diritto alla prestazione

Ha diritto alla prestazione del trattamento di pensione l'iscritto alla CPS al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità servizio, cessando l'attività lavorativa.

Requisiti di età e di anzianità contributiva

I requisiti di età sono per gli uomini il compimento di 65 anni di età e per le donne il compimento di 60 anni di età.

L'anzianità minima nel sistema retributivo è fissato in almeno 20 anni di anzianità contributiva, nel sistema contributivo sono prescritti cinque anni di contribuzione effettiva.

Decorrenza

Dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Come si ottiene la prestazione

A domanda.

Determinazione della prestazione

La pensione è costituita da due quote: la prima (quota A) è commisurata ai servizi valutabili (servizio effettivo, periodi riscattati e ricongiunti, servizio militare) al 31 dicembre 1992 e alla retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio, la seconda relativa agli ulteriori servizi valutabili dopo il 1 gennaio 1993 e calcolata in base alla media delle retribuzioni percepite e rivalutate ai sensi di legge.

Quota A - periodo di riferimento: dalla data di assunzione al 31 dicembre 1992

Il calcolo del trattamento economico della pensione in base alla previgente normativa della Cassa pensione sanitari si effettua applicando l'aliquota della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965 numero 965 corrispondente alla anzianità utile, alle voci retributive fisse e continuative dell'ultimo giorno di servizio, quasi sempre sovrapponibile alla busta paga dell'ultimo mese precedente la cessazione del servizio.

Quota B - periodo di riferimento: dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione

Questa quota, relativa alla anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1992, viene calcolata in base alla media delle ultime retribuzioni pensionabili (dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione) moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31 dicembre 1992, nonché del tetto. Infatti dal 1 gennaio 1998 per articolo 59 comma 1 della Finanziaria '98 va applicata la riduzione delle aliquote di rendimento sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto come per l'INPS e precisamente:

2 %	sino al tetto
1,6 %	sulla fascia eccedente il 33% del tetto
1,35 %	per la fascia compresa tra il 33 e il 66 % oltre il tetto
1,10 %	per la fascia compresa tra il 66 e il 90 % oltre il tetto
0,90 %	per le somme eccedenti il 90 % del tetto.

RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2003	
Retribuzione	Aliquota di pensione
Fino a euro 36.960,00	2,00 %
da 36.960,01 fino a 49.156,80 euro	1,60 %
da 49.156,81 fino a 61.353,60 euro	1,35 %
da 61.353,61 fino a 70.224,00 euro	1,10 %
oltre 70.224,00 euro	0,90 %

Per il calcolo delle pensioni a decorrenza dal gennaio 1995 bisogna tener conto anche che

- la retribuzione da considerare è comprensiva dell'indennità integrativa speciale (a partire dal 2 gennaio 1995, data di cessazione 1 gennaio 1995)
- nella valutazione dell'aliquota di rendimento, i servizi maturati dal 1 gennaio 1995 valgono il 2 per cento l'anno

Durata

Vitalizia

Prescrizione delle rate

Il termine di prescrizione delle rate di pensione non riscosse è di 10 anni.

Pensione diretta ordinaria di "anzianità" – sistema retributivo

Natura della prestazione

La pensione diretta ordinaria di vecchiaia è una prestazione a natura economico-previdenziale.

Chi ha diritto alla prestazione

I medici iscritti alla CPS collocati a riposo anticipato per qualunque motivo (tranne l'invalidità) rispetto ai limiti di età (60 anni per le donne e 65 per gli uomini) o di servizio (40 anni) stabiliti per la pensione di vecchiaia.

Requisiti per avere diritto alla prestazione

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, cessando l'attività lavorativa, con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età (a regime) oppure, prescindendo dall'età, con almeno 40 anni i contributi.

I DIVERSI REQUISITI PER L'ANZIANITA' (Finanziaria 1998 legge 449/87 art.59)		
ANNO DI PENSIONAMENTO	MINIMO DI SERVIZIO + ETA'	MINIMO DI SERVIZIO
1999	35 + 53	37
2000	35 + 54	37
2001	35 + 55	37
2002	35 + 55	37
2003	35 + 56	37
2004	35 + 57	38
2005	35 + 57	38
2006	35 + 57	39
2007	35 + 57	39
2008	35 + 57	40

Decorrenza

L'accesso alle pensioni di anzianità ha cadenza trimestrale:

- dal 1 luglio dello stesso anno i soggetti in possesso dei requisiti entro il 31 marzo
- dal 1 ottobre dello stesso chi matura i requisiti entro il 30 giugno
- dal 1 gennaio dell'anno successivo a prescindere dall'età maturando l'anzianità contributiva di 35 anni entro il 30 settembre
- dal 1 aprile dell'anno successivo maturando i 35 anni di versamenti contributivi entro il 31 dicembre.

Per chi ha maturato i 40 anni di contributi, la pensione decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio

Ricordiamo che con la circolare numero 149 del 26 maggio 1995, numero 21258 del 26 agosto 1995 e numero 30 del 5 giugno 1995, l'INPS e l'INPDAP recependo i chiarimenti del Ministero del lavoro (numero 7/61073/L. 724/94 del 25 maggio 1995) hanno precisato che le date di decorrenza ai pensionamenti anticipati vanno intese come "date iniziali e non rigidamente fisse" (la decorrenza va intesa non quale data fissa di decorrenza del trattamento pensionistico, bensì quale termine iniziale a partire dal quale i soggetti interessati possono ottenere il trattamento in questione, interpretazione poi confermata anche dopo la legge di riforma 335/95 con i chiarimenti impartiti da parte del Ministero del lavoro e recepiti sia dall'INPS (circolare numero 232 del 23 agosto 1995) che dall'INPDAP (circolare numero 41 del 6 settembre 1995); in altri termini il lavoratore può andare in pensione anche con decorrenze successive a quelle fissate in base ai diritti maturati.

**FINESTRE PER LA DECORRENZA
DELLE PENSIONI ANTICIPATE**

Possesso dei requisiti entro il	Accesso con più di 57 anni	Accesso con meno di 57 anni
31 marzo	1 luglio	1 gennaio anno successivo
30 giugno	1 ottobre	1 gennaio anno successivo
30 settembre	1 gennaio anno successivo	1 gennaio anno successivo
31 dicembre	1 aprile anno successivo	1 aprile anno successivo

Come si ottiene la prestazione

A domanda da presentarsi alla Sede INPDAP competente per territorio.

Determinazione della prestazione

La pensione è costituita da due quote: la prima (quota A) è commisurata ai servizi valutabili (servizio effettivo, periodi riscattati e ricongiunti, servizio militare) al 31 dicembre 1992 e alla retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio, la seconda relativa agli ulteriori servizi valutabili dopo il 1 gennaio 1993 e calcolata in base alla media delle retribuzioni percepite e rivalutate ai sensi di legge.

Quota A - periodo di riferimento: dalla data di assunzione al 31 dicembre 1992

Il calcolo del trattamento economico della pensione in base alla previgente normativa della Cassa pensione sanitari si effettua applicando l'aliquota della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965 numero 965 corrispondente alla anzianità utile, alle voci retributive fisse e continuative dell'ultimo giorno di servizio, quasi sempre sovrapponibile alla busta paga dell'ultimo mese precedente la cessazione del servizio.

Coefficienti per il calcolo della quota di pensione.

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	-	-	-	-	-	-	0,36681	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Quota B - periodo di riferimento: dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione

Questa quota, relativa alla anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1992, viene calcolata in base alla media delle ultime retribuzioni pensionabili (dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione) moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31 dicembre 1992, nonchè del tetto. Infatti dal 1 gennaio 1998 per articolo 59 comma 1 della Finanziaria '98 va applicata la riduzione delle aliquote di rendimento sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto come per l'INPS e precisamente:

- 2 % sino al tetto
- 1,6 % sulla fascia eccedente il 33% del tetto
- 1,35 % per la fascia compresa tra il 33 e il 66 % oltre il tetto
- 1,10 % per la fascia compresa tra il 66 e il 90 % oltre il tetto
- 0,90 % per le somme eccedenti il 90 % del tetto.

RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2003	
Retribuzione	Aliquota di pensione
Fino a euro 36.960,00	2,00 %
da 36.960,01 fino a 49.156,80 euro	1,60 %
da 49.156,81 fino a 61.353,60 euro	1,35 %
da 61.353,61 fino a 70.224,00 euro	1,10 %
oltre 70.224,00 euro	0,90 %

Per il calcolo delle pensioni a decorrenza dal gennaio 1995 bisogna tener conto anche che

- la retribuzione da considerare è comprensiva dell'indennità integrativa speciale (a partire dal 2 gennaio 1995, data di cessazione 1 gennaio 1995)
- nella valutazione dell'aliquota di rendimento, i servizi maturati dal 1 gennaio 1995 valgono il 2 per cento l'anno.

TETTI INPS	
Anno	Inporto
1996	lire 60.687.000
1997	lire 62.993.000
1998	lire 64.126.000
1999	lire 65.280.000
2000	lire 66.324.000
2001	lire 68.048.000
2002	euro 36.093
2003	euro 36.960

Durata
Vitalizia

Prescrizione delle rate

Trascorsi 10 anni dal collocamento a riposo, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.

Pensione diretta ordinaria – sistema contributivo

Determinazione della prestazione

Per ottenere l'importo annuo lordo della pensione (per la quale non è prevista alcuna integrazione al minimo), il sistema di calcolo contributivo si basa sul montante individuale dei contributi versati e degli interessi maturati moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore al momento del pensionamento.

ETA' AL PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE (*)
57	4,720 % (**)
58	4,860 %
59	5,006 %
60	5,163 %
61	5,334 %
62	5,514 %
63	5,706 %
64	5,911 %
65	6,136 %

(*) Da applicare, cessando la attività lavorativa, al montante contributivo per ricavare la pensione annua
(**) Lo stesso coefficiente si applica anche nel caso di pensione ai superstiti, qualora il dante causa abbia una età inferiore e nel caso in cui lavoratore, vantando almeno 40 anni di contribuzione, chieda la pensione prima del compimento del 57esimo anno di età

Rivalutazione dei contributi versati

I contributi vengono rivalutati al tasso di capitalizzazione secondo la variazione media quinquennale del Pil nominale, calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

In particolare, il capitale dei contributi frutterebbe ogni anno un interesse, pari alla variazione del Pil, che va aggiunto al capitale, dando luogo a un montante (capitale più interessi).

Dal terzo anno in poi il montante verrebbe rivalutato cioè anche gli interessi maturati darebbero frutto.

Tetto contributivo

Poiché la sicurezza sociale non avrebbe ragione di essere sopra un certo importo, per tutti gli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1996 è stato introdotto un tetto massimo della retribuzione contributiva per la pensione, stabilito per il '96 in lire 132milioni non frazionabili e rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e al tasso di incremento della dinamica dei redditi medi di lavoro.

IL MASSIMALE ANNUO in LIRE e in EURO	
Anno	Importo
1996	£. 132.000.000
1997	£. 137.148.000
1998	£. 139.480.000
1999	£. 141.991.000
2000	£. 144.263.000
2001	£. 148.014.000
2002	€ 78.506,80
2003	€ 80.390,96

Requisiti

Per avere diritto al trattamento di pensione bisogna

- cessare l'attività lavorativa
- aver maturato 40 anni di contribuzione (senza limiti di età) oppure aver maturato 5 anni di contribuzione con almeno 57 anni di età (a condizione che l'importo della pensione non risulti essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, con eccezione al compimento del 65esimo anno (in questo caso è ininfluenza l'importo di pensione).

Decorrenza

La pensione decorre dal giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti richiesti.

Come si ottiene

Inoltrando la domanda.

Opzione

La legge di riforma del sistema previdenziale prevede la facoltà di opzione per l'integrale applicazione della disciplina del sistema contributivo. L'opzione è però concessa solo ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per optare è necessario che gli interessati abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo.

Pensione ai superstiti aventi diritto

La pensione può essere indiretta o di reversibilità: nel primo caso se il titolare decede in attività di servizio, nel secondo se il titolare deceduto è già pensionato.

Aventi titolo

Sono considerati superstiti aventi diritto

- il coniuge
- i figli minori ed assimilati (adottivi e affiliati)
- i figli se studenti sino al compimento del 21esimo anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26esimo anno per gli universitari
- i figli maggiorenni inabili a carico del genitore defunto

- genitori con almeno 65 anni di età non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto
- fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto.

Requisiti

Il decesso dell'iscritto.

Decorrenza della pensione

Dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso.

Come si ottiene

A domanda da inoltrarsi da parte del superstite avente diritto alla sede provinciale INPDAP competente per territorio.

Termini di presentazione

La domanda volta alla concessione del trattamento di pensione ai superstiti aventi diritto può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso dell'ex iscritto in attività di servizio oppure pensionato con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite avente diritto deve inoltrare richiesta entro e non oltre i cinque anni dalla data di decesso dell'iscritto.

Determinazione della prestazione

Spetta un trattamento determinato applicando l'aliquota prevista sul trattamento dell'iscritto.

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 60%; orfani soli e coniuge superstite con uno o più orfani vedi la tabella allegata; genitore, fratelli, sorelle 15% ciascuno sino ad un massimo del 100%.

ALIQUOTA DI PENSIONE DEGLI ORFANI O DEL CONIUGE CON FIGLI			
Senza coniuge superstite		Coniuge superstite con	
1 orfano	70 %	1 figlio solo	80 %
2 orfani	80 %	2 o più figli	100 %
3 o più orfani	100 %		

Diritti del coniuge divorziato o separato

In caso di divorzio, alla morte dell'iscritto, in assenza di coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione indiretta a condizione che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare dell'assegno di carattere economico fissato dal giudice al momento dello scioglimento del matrimonio; inoltre il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

Qualora invece esista anche un coniuge superstite, il Tribunale attribuirà, su domanda, una quota della pensione al coniuge divorziato, semprechè sia titolare dell'assegno alimentare, tenuto conto della durata del matrimonio.

Nei casi di separazione la pensione indiretta spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa o al quale la separazione è stata addebitata con sentenza passata in giudicato, che aveva dovere agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

- I figli perdono il diritto alla pensione al compimento della maggiore età oppure se studenti al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 21 anno per i corsi superiori e il 26esimo anno di età per gli universitari.
- Il coniuge superstite quando passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio

Cumulo tra trattamenti di pensione ai superstiti e redditi del coniuge superstite

I trattamenti pensionistici al coniuge superstite sono cumulabili coi redditi del beneficiario di pensione in base a determinati limiti di reddito (sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominato e le relative anticipazioni, quelli della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

L'aggancio della pensione al reddito non colpisce i beneficiari che hanno nel nucleo familiare figli minori, studenti o inabili.

La norma è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la pronuncia 446 depositata in cancelleria il 13 novembre 2002.

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO	
Reddito sino a tre volte il minimo INPS	nessuna
Reddito superiore a tre volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	25 %
Reddito superiore a quattro volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	40 %
Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	50 %

Pensione di inabilità

Requisiti

Per il riconoscimento della pensione di inabilità sono richiesti:

- il possesso di una anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento di pensione (ivi compresi i periodi riscattati o ricongiunti)
- la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (in questo caso compete la pensione di privilegio che decorre dal giorno successivo al collocamento a riposo e basta un solo giorno di contribuzione)
- il riconoscimento dello stato di "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"
- il riconoscimento dello stato di inabilità da parte della Commissione medica degli ospedali militari.

Decorrenza

Dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per le domande presentate in attività di servizio, mentre per le istanze presentate successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, ma entro due anni dalla dispensa dal servizio, dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'inoltro della domanda.

Determinazione della prestazione

Il trattamento pensionistico per inabilità viene calcolato in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dell'età pensionabile con un massimo di 40 anni di anzianità utile inoltre non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

Incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolti successivamente alla concessione della pensione.

Non esiste invece incumulabilità con eventuale rendita INAIL.

Reversibilità

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti aventi diritto.

Indennità una tantum

Se lo Specialista pubblico dipendente decede senza aver raggiunto il diritto alla pensione contributiva (5 anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte, ai familiari superstiti che non abbiano maturato il diritto alla pensione indiretta, non abbiano rendite per infortunio o malattia professionale in conseguenza della morte del loro congiunto lavoratore e si trovino, alla data del decesso dell'assicurato, nelle condizioni reddituali per usufruire dell'assegno sociale spetta l'indennità una tantum che è pari all'importo al valore mensile dell'assegno sociale vigente alla data del decesso rapportato all'anzianità contributiva accreditata al lavoratore deceduto.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità una tantum i beneficiari debbono presentare apposita domanda alla sed INPDAP competente per territorio nel termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso.

Pensione di privilegio

Requisiti

Servizio con iscrizione alla CPS di almeno un giorno e inabilità assoluta a prestare ulteriore servizio derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio da parte del Comitato tecnico per le pensioni di privilegio previa visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare.

Decorrenza

Dal giorno successivo a quello di collocamento a riposo.

Come si ottiene

A domanda da parte dell'interessato con l'indicazione delle infermità contratte per causa di servizio, da presentare entro 5 anni dalla cessazione.

Ammontare della pensione

Il calcolo viene effettuato sulla pensione ordinaria commisurata ai servizi maggiorata di un decimo e non può essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito, rispettivamente per le infermità ascrivibili dalla sesta alla ottava categoria, dalla seconda alla quinta e alla prima.

Durata

Vitalizio.

RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

La rivalutazione delle pensioni, che con termine tecnico è chiamata perequazione, è garantita principalmente mediante l'aggancio al costo della vita.

L'adeguamento dovrebbe avvenire al 1 gennaio di ciascun anno con riferimento alla inflazione registratasi nel corso dell'anno precedente.

Il calcolo dell'aumento viene fatto rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dell'anno precedente all'analogo valore medio relativo a due anni precedenti quello in cui scatta l'aumento.

L'aumento non avviene in modo uniforme, ma per fasce.

Infatti, l'adeguamento viene applicato secondo gli scaglioni del 100, 90 e 75 per cento secondo queste tre fasce: fino al doppio del trattamento minimo INPS, tra il doppio e il triplo del minimo INPS, oltre il triplo del minimo INPS.

Ulteriori aumenti sarebbero, invece, legati all'andamento dell'economia nazionale.

L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2003		
Percentuale di aumento	Scaglioni mensili di pensione	
2,40 %	sino a euro 1.178,07	aliquota intera
2,16 %	oltre euro 1.178,07 sino a 1.963,45	90% dell'incremento
1,80 %	sulla parte di pensione eccedente euro 1.963,45	75% dell'incremento

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della pensione può avvenire mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, indicato dal titolare di pensione oppure mediante riscossione diretta presso l'ufficio postale designato dall'interessato.

PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Il pagamento avviene mediante rate mensili il 16 di ciascun mese, con anticipazione al primo giorno lavorativo se il giorno 16 cade di festivo.

IMPOSIZIONE FISCALE

Il funzionamento del casellario delle pensioni permette di cumulare le varie rendite di più pensioni facenti capo ad uno stesso titolare e di effettuare il prelievo IRPEF alla fonte in base al totale delle diverse prestazioni.

CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO

La pensione di anzianità è incompatibile parzialmente con altri redditi da lavoro. Per la Finanziaria 2003 tale divieto non opera più per i trattamenti di anzianità nei casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni, a condizione che il pensionando abbia compiuto i 58 anni di età (i requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento).

IL PREMIO DI SERVIZIO

Natura della prestazione

Il premio di servizio (tfs) era una prestazione di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica nell'ambito della solidarietà del settore: infatti, veniva erogata da un apposito ente e non dal datore di lavoro, all'accantonamento concorreva anche l'iscritto, è regolato da un'apposita normativa. Al contrario il trattamento di fine rapporto (tfr) è una retribuzione differita, pagata interamente dal datore di lavoro. Questa indennità era sorta e trovava il suo scopo per una dignitosa sopravvivenza economica dell'iscritto e dei suoi famigliari, quando alla cessazione dall'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione potevano passare diversi mesi e talvolta qualche anno.

Attualmente sta assumendo i connotati del trattamento di fine rapporto di retribuzione differita.

In particolare, dal 1 gennaio 2001 il contributo è a totale carico del datore di lavoro.

Ente erogatore

Ex Inadel – INPDAP

Contribuzione

In precedenza era in parte a carico del lavoratore (2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione contributiva previdenziale) e in parte a carico del datore di lavoro (3,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione contributiva previdenziale), ora è a carico totale dell'ente datore di lavoro.

Cosa fornisce la prestazione

Liquidazione di una somma in danaro.

Requisiti per il diritto

Requisiti per il trattamento del premio di servizio sono:

- la risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro Ente sempre iscritto all'INPDAP)
- il conseguimento di almeno un anno di iscrizione.

Come si ottiene

Non va più inoltrata la domanda da parte dell'interessato entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti è una prestazione, ora, liquidata d'ufficio, dovendo l'amministrazione datore di lavoro inviare all'atto della cessazione dal servizio alla sede provinciale INPDAP competente per territorio la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

Documentazione richiesta

La pratica, allestita dall'Amministrazione dell'Ente di appartenenza, deve essere corredata dalla documentazione fornita dalla amministrazione di appartenenza e precisamente dallo stato di servizio, dai dispositivi di assunzione e cessazione dal servizio, mentre la posizione contributiva, per i calcoli della prestazione, dovrebbe essere già stata acquisita e aggiornata nell'apposito casellario dell'ente previdenziale.

Quando viene erogato

Entro tre mesi e mezzo (105 giorni) dalla cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per inabilità o decesso; negli altri casi il termine dei tre mesi e mezzo decorre dopo sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Diritto agli interessi legali per ritardato pagamento

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini fissati, sulla somma debbono essere pagati dall'ente previdenziale gli interessi legali per il periodo di ritardo.

Come avviene il pagamento

Il pagamento avviene mediante assegno bancario non trasferibile o con accreditamento su conto corrente bancario o postale indicato dall'iscritto.

Prescrizione

Il diritto all'indennità premio di servizio sia alla sua liquidazione che al suo aggiornamento si prescrive sia per gli iscritti che per i loro aventi diritto trascorsi cinque anni dal momento in cui è sorto. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dal quale si può rilevare l'intenzione di avvalersi del diritto.

Anticipazioni dell'IPS

Contrariamente a quanto previsto sul trattamento di fine rapporto (legge 29 maggio 1982 numero 297) che prevede la possibilità al dipendente con almeno otto anni di servizio per determinate spese una anticipazione del trattamento sino al 70 per cento di quanto maturato, la vigente disciplina del trattamento di fine servizio delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il premio di servizio del medico ospedaliero, non prevede liquidazioni anticipate delle prestazioni prima della definitiva cessazione dal servizio.

Imposizione fiscale

Il premio di servizio è soggetto a tassazione separata (pertanto, operata alla fonte e in via definitiva) per le somme imponibili (infatti, vanno detratte in pro quota le somme riferibili alle somme versate dall'iscritto cioè il 40,98 % sugli anni di effettiva contribuzione; secondo una recente interpretazione dell'INPDAP sarebbero quindi esclusi i contributi per gli anni riscattati – sentenza 42/1993 della Corte costituzionale e sentenza 10584/1997 della Cassazione).

L'indennità premio di servizio non è cedibile, è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 dei crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.

Per determinare l'imponibile si debbono dedurre dal trattamento globale del premio di servizio le somme pertinenti ai versamenti contributivi effettuati dal medico e euro 309,87 (600mila lire) per ciascun anno di anzianità effettiva presa a base di calcolo. L'aliquota impositiva va riferita alle tabelle IRPEF dell'anno in cui è sorto il diritto al pagamento ed è in relazione al reddito di riferimento che si ottiene dividendo l'ammontare dell'indennità premio di servizio, al netto delle somme riferite allo scorporo del 40,98 per cento, per il numero di tutti gli anni presi a base della commisurazione e moltiplicato per dodici.

Di recente l'INPDAP, facendo riferimento ad una sentenza della Corte Costituzione (numero 42/1992) e della Cassazione (numero 10584/1997), ha deciso di sottoporre i servizi riscattati all'imposizione fiscale nella loro totalità, riservando la detrazione del 40,98 per cento (percentuale di riferimento alla quota di contribuzione pagata dal medico dipendente del SSN) solo agli importi relativi al servizio effettivo.

In caso di decesso dell'iscritto

In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, la prestazione spetta nell'ordine: al coniuge, agli orfani, ai genitori, ai collaterali, all'erede testamentario, agli eredi legittimi, mentre in caso di morte dopo la cessazione dal servizio, l'indennità va attribuita secondo le comuni norme successorie.

Calcolo della prestazione

Il calcolo della prestazione è pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva (voci fisse e continuative della busta-paga) relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, per ogni anno di servizio

valutabile (servizio effettivo più periodi riscattati). Nei casi di reinscrizione l'indennità premio di servizio viene riliquidata limitatamente al servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

Per i medici i periodi prestati a rapporto di tempo definito vengono calcolati al 75 per cento.

Ereditarietà del premio di servizio

La sentenza della Corte costituzionale (numero 243/1997) stabilisce che il premio di servizio spetta in prima istanza agli eredi testamentari conviventi. Infatti si tratta di "una indennità corrisposta per agevolare il superamento delle difficoltà economiche della famiglia del lavoratore e la cui previsione normativa di devoluzione ai collaterali che non vivono a carico del lavoratore deceduto non trova fondamento alcuno nelle specifiche esigenze di solidarietà familiare".

RISCATTO DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Le attuali normative di legge impediscono il riscatto ai fini del trattamento dell'indennità premio di servizio (Tfs-Ips) una volta passati in regime di Tfr.

In particolare, col nuovo istituto del Tfr non sarà più possibile il riscatto degli anni di laurea e di specialità; infatti, le norme che disciplinano la liquidazione del Tfr non prevedono la possibilità del riscatto. Una eccezione a questa regola è stata prevista dal legislatore per i dipendenti pubblici laddove all'art.1, comma 9 del DPCM 20 dicembre 1999 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime Tfr, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del DPCM che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP né abbiano dato luogo alla liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro. Una eventuale presentazione di domanda al Fondo pensione fa venir meno la possibilità di riscatto dell'Ips (tfs). Infatti l'adesione alla previdenza integrativa comporta l'applicazione automaticamente del regime del Tfr, per il quale non è contemplata la facoltà del riscatto (INPDAP informativa 12/03).

Chi ha diritto

Gli Specialisti pubblici dipendenti di ospedali o ASL in attività di servizio.

Come si ottiene

Mediante domanda da inoltrarsi da parte dell'interessato (raccomandata con RR.) all'INPDAP competente per territorio.

Come si calcola

Il contributo è determinato in base alla retribuzione annua computabile ai fini dell'indennità premio di servizio, percepita dal dipendente odontoiatra al momento della domanda, all'età dello stesso, rispetto a quella prevista per il collocamento a riposo e al periodo riscattato.

Ai fini fiscali

Dal 2001 i contributi previdenziali anche se non obbligatori sono totalmente deducibili ai fini fiscali.

Periodi riscattabili

Sono validi gli stessi servizi e periodi valutabili ai fini del trattamento di pensione in misura non superiore ai 14 anni, che non abbiano già dato luogo ad analoga indennità di fine servizio.

Come si paga

In base alla informativa INPDAP n.55 del 4 giugno 2002 con riferimento al decreto ministeriale 7 novembre 2000 pagamento può avvenire in una unica soluzione entro 90 giorni dalla ricezione della delibera di riscatto oppure ratealmente se non è stata inoltrata all'INPDAP entro 90 giorni dalla ricezione della delibera, la rinuncia al riscatto (silenzio-assenso). Sui pagamenti rateali sono applicati gli interessi legali per pagamento dilazionato.

Ritardati pagamenti delle rate di riscatto

Sui pagamenti effettuati con ritardo vengono applicati gli interessi di mora.

Debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Il debito residuo, all'atto della cessazione dal servizio, è trattenuto sull'importo da corrispondere a titolo di indennità premio di servizio; se il diritto a tale prestazione non è maturato il debito residuo si considera estinto.

I contributi versati convengono restituiti.

L'interruzione del pagamento rateale comporta la riduzione del servizio riscattato in rapporto alle rate già versate.

Domanda di riscatto respinta in caso di adesione al Fondo pensione

Con l'informativa n.12/03 l'INPDAP comunica che l'eventuale adesione ai fondi pensione per una pensione integrativa annulla la possibilità del riscatto per il passaggio automatico dal regime di trattamento di fine servizio (tfs o ips) al trattamento di fine rapporto (tfr) anche se in servizio a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.

Coloro che hanno intenzione di riscattare dei periodi o dei servizi ammessi al riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio dovranno inoltrare la domanda di riscatto prima di quella di adesione all'istituendo fondo pensione.

DAL PREMIO DI SERVIZIO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ai dipendenti pubblici assunti con impiego a termine a partire dal 30 maggio 2000 e dal 1 gennaio 2001 per quelli assunti da tale data con contratto a tempo indeterminato si applica la disciplina del tfr.

Per coloro che, invece, sono restati nella vecchia disciplina (indennità premio di servizio), la possibilità di vedersi liquidare il tfr è vincolata all'adesione alla previdenza complementare con la sottoscrizione a un fondo pensione.

Che cosa è il tfr?

Il tfr sarebbe una forma di salario differito con un fisionomia così articolata: previdenziale, risparmio precauzionale, indennità nell'ipotesi di uscita anche momentanea dal mercato del lavoro.

Così il tfr (trattamento di fine rapporto)

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % e dal 75 % dell'aumento

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

Per chi è operante il tfr?

La disciplina del tfr, come prevista per il settore privato, trova applicazione per il medico assunto nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Al contrario tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips). Tuttavia la normativa prevede la possibilità di passare al tfr con adesione alla previdenza complementare, che per ora in questo settore non è ancora operante.

E' vero che inoltrando la domanda per l'eventuale istituendo fondo pensione si passa dal ips al tfr?

Con l'informativa n.12/03 l'INPDAP comunica che l'eventuale adesione al fondo pensione per una pensione integrativa porta al passaggio automatico dal regime di trattamento di fine servizio (tfs o ips) al trattamento di fine rapporto (tfr) anche se in servizio a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. In tal caso il computo dell'indennità premio di servizio maturata sino alla domanda di adesione al fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.

